



RISCOSSIONE

Il nuovo divieto di compensazione con ruoli superiori a euro 100.000

di **Francesca Benini**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il Legislatore, con il comma 49-quinquies, dell'[articolo 37, D.L. 223/2006](#), ha introdotto, a decorrere dallo **scorso 1.7.2024**, un generale **divieto di compensazione** in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di **importo complessivamente superiore a 100.000 euro**.

L’Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 16/E/2024](#), ha commentato tale novella legislativa, fornendo i primi chiarimenti sul tema.

In primo luogo, l’Agenzia delle entrate ha osservato che **il limite di 100.000 euro** deve essere inteso in modo **“assoluto”**: questo significa che, in presenza di **carichi pari a 150.000 euro** e crediti compensabili **pari a 200.000 euro**, la compensazione è **preclusa anche per l’ammontare pari a 50.000 euro**.

Ai fini del **computo della soglia** dei 100.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rilevano i **ruoli per le imposte erariali** e quelli derivanti da **avvisi di recupero dei crediti di imposta**, oltre agli importi richiesti a titolo di **sanzioni ed interessi** (sono esclusi dal computo, invece, gli **interessi di mora e gli oneri di riscossione**).

Il divieto di compensazione opera **indipendentemente** dalla circostanza che il **ruolo sia ordinario, straordinario**, ovvero derivi da riscossione **a titolo definitivo o provvisorio**.

Per quanto riguarda i debiti che concorrono al **raggiungimento della soglia**, l’Agenzia delle entrate ha osservato che rilevano:

- le somme iscritte a ruolo in relazione alle quali siano **decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento**;
- le somme contestate con **accertamenti esecutivi** in merito ai quali, ordinariamente, siano **decorsi 30 giorni dal termine per proporre ricorso**;
- i carichi affidati, ai sensi dell'[articolo 29, D.L. 78/2010](#), in conseguenza del **mancato**



pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio a seguito della proposizione del ricorso, avverso l'avviso di accertamento esecutivo, **sempreché non sia stata concessa una sospensione giudiziale o amministrativa.**

Il contribuente, al fine di verificare l'esistenza di carichi affidati all'agente della riscossione, può **consultare la sua situazione debitoria** disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate Riscossione, oppure richiederla tramite **i canali del medesimo sito**, ovvero agli **sportelli dell'agente della riscossione**.

Il divieto di compensazione **non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione**, per i quali non sia intervenuta decadenza, ai sensi dell'[articolo 19, D.P.R. 602/1973](#).

Questo significa, pertanto, che i **carichi affidati all'agente della riscossione** non contribuiscono al **raggiungimento della soglia di 100.000 euro**, qualora le rate scadute siano state **regolarmente pagate**, ovvero quando il **mancato o tardivo pagamento** delle rate scadute non abbia comportato la **decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione**.

L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che, nel caso in cui **l'omesso pagamento delle rate scadute** sia tale da comportare la **decadenza dal relativo piano di rateazione**, il **debito residuo** complessivo non pagato **contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro**, il cui superamento comporta **l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione**.

Il **divieto di compensazione**, inoltre, non opera per i contribuenti che hanno in atto una **dilazione da rottamazione dei ruoli** ex L. 197/2022. L'Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che l'importo oggetto di definizione **non contribuisce al raggiungimento della soglia**, qualora siano **state versate tutte le rate** nei termini previsti dal piano di rateazione.

In caso di decadenza dalla definizione agevolata, tutto **il carico residuo** rileva ai fini del **raggiungimento della soglia dei 100.000 euro**, ivi compresi sanzioni e interessi.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha chiarito che il **divieto di compensazione**, in presenza delle sopracitate condizioni, opera in relazione a **tutti i crediti erariali e i crediti di natura agevolativa**, come, ad esempio, il **credito ricerca e sviluppo, i bonus edilizi, ...**

Il divieto di compensazione, invece, non opera per i **crediti maturati nei confronti di Inps e Inail**. A questo riguardo, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, laddove operi il citato divieto, **non è consentito esporre nella medesima delega** di pagamento sia **crediti Inps o Inail** sia **crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione**.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha evidenziato che il **divieto di compensazione** viene meno quando il debito, per effetto di sospensione giudiziale o di sentenza o di pagamento da parte del contribuente, **viene ridotto sotto i 100.000 euro**.

La rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro dei carichi affidati all'agente della riscossione



può essere conseguita anche per **mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti imposte erariali**. L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che tale possibilità è preclusa in caso di **ruoli derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti**: per questa tipologia di debiti, il contribuente può estinguere/ridurli esclusivamente **pagandoli senza compensazione**.